

# **BGer U 133/02 vom 4. Juli 2003**

Bundesgericht, 2003-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_U\\_133\\_02](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_133_02)

FR: TF U 133/02 du 4 juillet 2003

IT: TF U 133/02 del 4 luglio 2003

## **Regeste**

Assicurazione contro gli infortuni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici, ritenendo mancante il nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute, hanno negato al ricorrente il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto quali siano le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto, rammentando in particolare che il diritto a prestazioni presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute, questione questa sulla quale amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il grado della probabilità preponderante - insufficiente essendo un giudizio di mera possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali ( DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate).

### **E. 2.1**

In primo luogo va osservato che giustamente la Corte cantonale ha ritenuto non sufficientemente attendibili le conclusioni del perito giudiziario dott. C.\_\_\_\_\_, al quale i primi giudici avevano inizialmente affidato il compito di rendere una valutazione specialistica. Emerge infatti dagli atti all'inserito che il sanitario in questione, pur definendo ineccepibile la valutazione del dott. S.\_\_\_\_\_, medico di fiducia della Basilese - secondo cui, in assenza di segni tipici (ematomi, lesioni della muscolatura o legamentari visibili) in grado di comprovare la natura traumatica dell'ernia, dev'essere escluso ogni obbligo prestativo da parte dell'assicuratore LAINF -, e pur rilevando l'assenza nel rapporto operatorio del 21 maggio 1999 di qualsiasi indicazione nel senso della presenza di simili segni - silenzio da ricondurre, a suo parere, ad una carente conoscenza, da parte del chirurgo, dei criteri medico-giuridici - è pervenuto a riconoscere, in contrasto con le tavole processuali e sulla base di considerazioni non scientifiche, l'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute in ragione del fatto che il chirurgo intervenuto, dott. B.\_\_\_\_\_, avrebbe incoraggiato M.\_\_\_\_\_ ad impugnare la decisione della Basilese. A causa dell'atteggiamento dell'insorgente che, a più riprese, ha rifiutato di sottoporsi ad ulteriori esami e ha così impedito l'esecuzione dei necessari accertamenti, il Tribunale cantonale non ha potuto quindi nemmeno trarre (valide) conclusioni dalla perizia affidata al prof. U.\_\_\_\_\_, già primario della Clinica Z.\_\_\_\_\_. I giudici cantonali hanno ciò nondimeno potuto interpellare il dott. B.\_\_\_\_\_, il quale ha espressamente dato atto di non avere trovato, durante l'intervento chirurgico del 21 maggio 1999, alcun

ematoma, soffiusione o segno di rottura.

### **E. 2.2**

Già solo alla luce di questi fatti come pure in applicazione del principio generale di procedura secondo il quale colui che pretende una prestazione assicurativa deve cooperare alla determinazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della verifica della legittimità della sua richiesta ed è tenuto a fornire, nella misura di quanto è ragionevolmente esigibile, le prove necessarie secondo la natura della lite e dei fatti invocati, con il rischio di dover altrimenti sopportare le conseguenze dell'assenza di prove ( DTF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b e sentenze ivi citate), questa Corte non può che condividere l'operato dei giudici di prime cure, i quali hanno giustamente ritenuto non essere dato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra il danno alla salute invocato e l'infortunio del 17 maggio 1999, negando, di conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni.

### **E. 3**

A titolo meramente abbondanziale si osserva che la tesi ricorsuale per cui l'insorgente non avrebbe in precedenza, prima dell'evento in esame, mai sofferto di ernia inguinale, non modifica la sostanza della valutazione. Infatti, come correttamente rammentato dalla Corte cantonale, per il solo fatto di essere apparso in seguito all'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere automaticamente considerato una sua conseguenza secondo l'assioma "post hoc, ergo propter hoc" (cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb in fine; vedasi pure sentenza del 6 maggio 2002 in re J., U 477/00, consid. 3b). Stante quanto precede si può tutt'al più ritenere che l'infortunio del 17 maggio 1999 abbia semplicemente contribuito a rendere manifesto un fattore patologico preesistente (cfr. DTF 116 V 139 consid. 3b).

### **E. 4**

In tali condizioni, il ricorso di M.\_\_\_\_\_ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati. Malgrado la richiesta formulata dalla patrocinatrice, non si assegnano ripetibili alla Basilese, quest'ultima essendo equiparata a organismo con compiti di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2 in relazione con l' art. 135 OG ; DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.